

€ 23144

24 OTT. 2006

DEC. - 1161. 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA N. 11741 - NAPOLI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Cron. n.

nella persona del Consigliere Federico Lupone in funzione di Notifica € 3,87

Trasferta € 2,08

GIUDICE UNICO

Totale € 5,95

ha pronunciato la seguente SENTENZA 10% € 0,21

Totale € 6,16

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 39261 Spese postali €
Totale €

del Registro di Segreteria e promosso da Napoli,

TASSA DOPPIO 10%
CORRISPONDA IN
MODO ANTICIPATO

contro

L'I.N.P.D.AP. di Napoli;

UDITI, alla Udienza del 4.5.2006, l'Avv. A. Biamonte
per la parte ricorrente e la Dott.ssa A. Pomponio per
la parte resistente;


VISTO il verbale d'Udienza; -

VISTA la legge 21.7.2000 n. 205;

ESAMINATI gli atti di causa;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE viene in predicato nel presente giudizio
il diritto di [redacted] alla corresponsione
della I.I.S. in misura intera sulla pensione n.401160
0 in concorso con la pensione n.6639717;



URGENTE


URGENTE

CHE, alla odierna Udienza, le parti hanno confermato le conclusioni scritte e concordato sulla data del 9.9.2003 ai fini della interruzione della eccepita prescrizione quinquennale;

CHE per ampia giurisprudenza consolidata in sede di Appello (Terza Sezione, 17.2.2004 n. 136 e 14.4.2005 n. 210) "spettano I.I.S. in misura intera e tredicesima mensilità - sulla pensione ordinaria o privilegiata (anche tabellare) - sia in costanza di opera retribuita (presso lo Stato o presso terzi) che in concorso con altro trattamento pensionistico";

CHE questo Giudice condivide tale orientamento già richiamato in precedenti pronunce;

CHE, peraltro, appaiono non condivisibili le argomentazioni di cui alla sentenza delle SS.RR. n. 2/2006/QM, con la quale, in fattispecie di concorso di due trattamenti pensionistici, si è statuito che "per il titolare di due pensioni resta fermo il divieto di cumulo delle II.II.SS. di cui all'art. 99, comma 2, del d.p.r. n. 1092 del 1973 con l'integrazione operata con la sentenza manipolativa della Corte Costituzionale n. 494/1993 e, cioè, con salvezza comunque dell'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni dei lavoratori



dipendenti";

CHE l'interpretazione offerta dalle SS.RR. non solo ripropone tematiche già affrontate e risolte con la giurisprudenza innanzi citata, ma viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti in quiescenza fino al 31.12.1994 (per i quali verrebbe negata la doppia I.I.S. in misura intera) e quelli in quiescenza dopo il 31.12.1994 (per i quali la I.I.S. concorre a definire la base pensionabile);

CHE la parte resistente ha validamente eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio con riferimento all'atto interruttivo del 9.9.2003;

CHE nei termini innanzi indicati va, quindi, pronunciata declaratoria di accoglimento parziale del ricorso;

CHE va peraltro riconosciuto - sempre nei limiti della accertata prescrizione quinquennale - il diritto a rivalutazione monetaria e interessi legali giusta la sentenza delle SS.RR. 10/2002;

CHE sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

respinta ogni contraria istanza ed eccezione


ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso n.39261 e, per l'effetto, dichiara il diritto di [REDACTED] alla I.I.S. in misura intera sul trattamento pensionistico di cui in motivazione, nell'ambito della accertata prescrizione quinquennale.

Spettano rivalutazione monetaria e interessi legali, giusta la sentenza delle SS.RR. 10/2002.

Spese compensate.

Così deciso, in Napoli, alla Udienza del 4.5.2006.


IL G.U. CONS. FEDERICO LUPONE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 LUG. 2006

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE



Alessandro Lupo Morra